



TRIBUNALE DI URBINO

UFFICIO ESECUZIONI

Prot.

Urbino 22.02.23

OGGETTO: Istruzioni agli Ordini Professionali e ai professionisti delegati in ordine alla predisposizione di un elenco in attuazione dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. come novellato dal D.M. n. 149 del 22 agosto 2022 e alla istituzione del Comitato di vigilanza.

Premessa

Le presenti istruzioni forniscono ai singoli Ordini di Categoria e ai professionisti delegati indicazioni generali per la predisposizione del nuovo elenco dei professionisti ai quali potrà essere conferita la delega ex art. 591 *bis* c.p.c. in attuazione dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. per tutti i procedimenti introdotti a decorrere dal 1° marzo 2023 ai sensi dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. come novellato dal **D.M. n. 149 del 22 agosto 2022**.

In particolare, la novella legislativa ha inteso limitare il conferimento della delega ai soli professionisti iscritti all'albo previa valutazione da parte di un Comitato di nuova istituzione del possesso di una specifica preparazione nel settore, imposta dalla molteplicità dei compiti e delle verifiche richieste.

L'iscrizione a tale elenco è, dunque, subordinata alla presenza di specifici requisiti richiesti dall'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c.

L'elenco di nuova formazione sarà tenuto dal Presidente del Tribunale e sarà formato da un comitato presieduto da lui o da un suo delegato e composta dal giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione all'elenco.

Requisiti iscrizione all'elenco dei professionisti che provvederanno alle operazioni di vendita

Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai dotati di una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e che siano iscritti ai rispettivi ordini professionali.

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovranno farne domanda al Presidente del tribunale, depositando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari entro il **15.5.2023** la relativa iscrizione corredata dalla documentazione richiesta, in via cartacea oppure a mezzo pec all'indirizzo



civile.tribunale.urbino@giustiziacert.it al fine di consentirne l'applicabilità alle procedure di nuova iscrizione a decorrere dal 1° marzo 2023.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
- 3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;
- 4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
- 5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.

I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:

- a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
- b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;
- c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

Requisiti per la conferma dell'iscrizione all'elenco dei professionisti che provvederanno alle operazioni di vendita

Ogni tre anni il comitato dovrà provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco, inoltre, dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale ogni tre anni.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

- 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
- 3) titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.

Ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco, devono ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;
- b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private.

Istituzione del Comitato di cui all'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c.

Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il comitato di cui al secondo comma.

Appare, dunque, decisivo ai fini dell'attuazione della riforma procedere tempestivamente alla predisposizione del Comitato.

Gli Ordini di categoria (Commercialisti, Avvocati e Notai), pertanto, dovranno procedere alla nomina di un rappresentante al fine di comporre il Comitato ex art.179 *ter* cit. al fine di vigilare sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'elenco dei propri componenti e, dunque, partecipare alla predisposizione degli elenchi dei professionisti, nonché ogni tre anni provvedere alla revisione dell'elenco stesso per verificare all'attualità la persistenza dei requisiti richiesti.

Si invitano, dunque, gli Ordini a darne tempestiva comunicazione al Tribunale al fine di comporre al più presto il Comitato.

Urbino, 22.02.23

Il giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Vera Colella


